

TI_GERICHTE 52.2019.135 vom 6. Februar 2019

TI Tribunale d'appello, 2019-02-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2019.135

FR: TI_GERICHTE 52.2019.135 du 6 février 2019

IT: TI_GERICHTE 52.2019.135 del 6 febbraio 2019

Regeste

Credito agricolo di investimento - revoca

Erwägungen

E. 1

La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 166 cpv. 2 ultima frase LAgr e dall'art. 84 lett. a della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 165.100). La legittimazione della ricorrente, destinataria della decisione impugnata, è certa (art. 65 cpv. 1 LPAm). Il ricorso, tempestivo (art. 68 cpv. 2 LPAm), è ricevibile in ordine e può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 25 cpv. 1 LPAm). Non è in particolare necessario procedere all'acquisizione delle prove richieste dalla ricorrente, e meglio a raccogliere le testimonianze di _____ e _____, nonché ad acquisire agli atti tutti gli incarti della Sezione dell'agricoltura, dell'UVC, del Consiglio di Stato e di questo Tribunale riguardanti la sua azienda agricola. Nemmeno l'esperimento di un sopralluogo e di una non meglio specificata perizia si rendono necessari, così come neppure l'acquisizione dei rapporti di _____. L'oggetto della controversia emerge con sufficiente chiarezza dalle tavole processuali per cui le prove richiamate sarebbero del tutto insuscettibile di apportare la conoscenza di ulteriori elementi rilevanti per il giudizio (DTF 131 I 153 consid. 3; RtiD I-2008 n. 6 pag. 559 e rinvii) .

E. 2.1

L'insorgente censura innanzitutto la lesione dei suoi diritti di parte. In particolare rimprovera al Consiglio di Stato di essere venuto meno ai suoi doveri di motivazione per non avere indicato con precisione quali lavori o opere siano necessari per il ripristino della destinazione conformemente a quanto era stato stabilito nella già menzionata convenzione del 20 agosto 2001, rispettivamente in cosa consista l'inadeguata manutenzione dei manufatti, non essendo sufficiente il generico richiamo all'art. 109 cpv. 1 LAgr. D'altronde ciò sarebbe stato ancor più necessario ritenuto che è pendente dal 2013 una domanda di costruzione per migliorie strutturali e per nuove installazioni e che dal 2001 ad oggi le disposizioni sulle strutture agricole e la relativa impiantistica avrebbero subito numerose modifiche.

E. 2.2

Giusta l'art. 46 cpv. 1 LPAm, ogni decisione deve essere motivata per iscritto. Scopo dell'obbligo della motivazione, componente essenziale del diritto di essere sentito disposto all'art. 34 LPAm e ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), è di permettere al destinatario di afferrare le ragioni che stanno alla base della decisione e se del caso di deferirla con piena cognizione di causa ad una giurisdizione superiore, la quale possa a sua volta

esercitare un suo controllo effettivo (DTF 136 I 229 consid. 5.2; Adelio Scolari , Diritto amministrativo, Parte generale, II ed., Cadenazzo 2002, n. 528 segg.; Marco Borghi/Guido Corti , Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 26 n. 2c). Per prassi, una motivazione può essere ritenuta sufficiente - e adempiere pertanto al citato scopo - quando l'autorità menziona, almeno brevemente, le ragioni che l'hanno spinta a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo in questo modo le parti nella situazione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità di impugnazione dello stesso (DTF 134 I 83 consid. 4.1, 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b, 121 I 54 consid. 2c, 117 Ib 64 consid. 4), oppure quando risulta implicitamente dai diversi considerandi componenti la decisione (STF 2C_505/2009 del 29 marzo 2010 consid. 3.1) o da rinvii ad altri atti (STF 2A.199/2003 del 10 ottobre 2003 consid. 2.2.2 e 1P.708/1999 del 2 febbraio 2000 consid. 2). L'autorità non è inoltre tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti: può limitarsi ad affrontare le sole allegazioni rilevanti, in quanto atte a influire sulla decisione, e passare invece sotto silenzio, ad esempio, quelle che manifestamente non reggono o appaiono ininfluenti (DTF 138 I 232 consid. 5.1, 136 I 229 consid. 5.2, 130 II 530 consid. 4.3; STF 1C_615/2012 del 12 aprile 2013 consid. 2.2; Scolari , op. cit., n. 532 con rinvii; Borghi/Corti , op. cit., ad art. 26 n. 2a).

E. 2.3

Nel caso concreto, l'Esecutivo cantonale ha indicato che a causa del divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato pronunciato dall'UVC, la stalla non può più essere utilizzata allo scopo per cui è stata sussidiata. Ha poi ritenuto appurato che l'edificio di economia rurale si trova in stato di abbandono, ciò che configura una violazione dell'obbligo di gestione e manutenzione (art. 59 cpv. 1 lett. g dell'ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura del 7 dicembre 1998 [OMSt; RS 913.1] e art. 109 cpv. 1 LAgr), e che l'azienda è confrontata con delle difficoltà finanziarie. Ora, se tali argomenti permettano di giustificare la contestata decisione è questione che attiene al merito della vertenza e sarà analizzata in seguito. Per quanto concerne l'utilizzo della stalla appare evidente che il ripristino della situazione conforme consiste nell'utilizzo della stessa, nella quale deve essere tenuto del bestiame in numero sufficiente. In merito allo stato di abbandono invece va rilevato che la decisione impugnata si iscrive in un contesto ben preciso in cui svariate autorità hanno più volte richiamato l'attenzione della ricorrente sulla necessità di gestire il fondo in modo adeguato, in particolare sul fatto che i sistemi di gestione dei liquami e del letame andassero ripristinati e le attrezzature rimesse in funzione (cfr. decisione del 9 dicembre 2010 del Dipartimento del territorio [allegato 2 alla duplica], avviso cantonale n. _____ del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto del 6 giugno 2016 dell'UVC sul controllo del 10 maggio 2016, decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC punto 5 lett. b, scritti del 12 settembre 2017 e del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura e in particolare il verbale del sopralluogo del 20 settembre 2017). In questo senso la ricorrente non può sostenere che non le fosse chiaro quali critiche le venivano mosse, considerato che non era certo la prima volta che le veniva intimato di ripristinare una gestione conforme del fondo, con particolare riferimento a tutta l'impiantistica per lo smaltimento dei liquami e per la gestione del letame. Non permette di giungere a diversa conclusione il fatto che il Consiglio di Stato non abbia fatto riferimento alle migliorie strutturali oggetto della domanda di costruzione del 2013, che d'altronde non hanno nulla a che vedere con il fatto che le attrezzature vadano mantenute e fatte funzionare debitamente e che il letame in eccesso non vada accumulato sul terreno. Lo stesso vale per le modifiche

di disposti di legge sulle strutture agricole intervenute negli anni che non concernono quanto rimproverato all'insorgente. D'altro canto, va rilevato che la ricorrente, rappresentata da uno sperimentato legale, è stata in grado di contestare il giudizio impugnato in maniera precisa e circostanziata, dimostrando in questo modo di averne perfettamente compreso la portata. Ne discende che, tutto sommato, non vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentita. Ad ogni modo, anche se vi fosse stata, una simile lesione dovrebbe comunque essere considerata sanata, atteso che, come detto, l'insorgente ha potuto difendersi compiutamente dinanzi a questo Tribunale; oltretutto, in concreto, un rinvio degli atti all'istanza inferiore costituirebbe una sterile formalità, in un'ottica di economia processuale (cfr. DTF 142 II 218 consid. 2.8.1, 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2, 135 I 279 consid. 2.6.1, 133 I 201 consid. 2.2 e rimandi).

E. 3.1

La Confederazione e i Cantoni sostengono i miglioramenti strutturali nell'agricoltura mediante concessione di aiuti finanziari sotto forma di contributi e crediti di investimento (art. 2 e 87 LAgr, art. 1 OMSt e art. 6, 7 e 8 della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 [LA; RL 910.100]). La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni mezzi finanziari per i crediti di investimento, i quali vengono accordati dalle autorità cantonali, mediante decisione formale, sotto forma di mutui esenti da interesse (art. 105 cpv. 1 e 2 LAgr). I mutui devono essere rimborsati entro venti anni; il Consiglio federale disciplina i dettagli (art. 105 cpv. 3 LAgr). I proprietari che gestiscono la loro azienda o la gestiranno dopo l'investimento ricevono i crediti d'investimento per la costruzione, la trasformazione e le migliorie di edifici d'abitazione e edifici d'economia rurale (art. 106 cpv. 1 lett. b LAgr). I crediti d'investimento sono accordati forfettariamente (art. 106 cpv. 3 LAgr).

E. 3.2

Il Consiglio federale può stabilire condizioni e oneri nonché prevedere deroghe alla gestione diretta e alla concessione forfettaria di crediti d'investimento (art. 106 cpv. 5 LAgr). Anche sulla base di questa norma di delegazione il Consiglio federale ha emanato l'OMSt, la quale disciplina tra l'altro i crediti d'investimento per provvedimenti individuali (art. 43 e segg. OMSt), tra cui quelli per provvedimenti edilizi per proprietari e affittuari di aziende agricole (art. 44 OMSt). I Cantoni, a cui le domande di credito devono essere inoltrate (art. 53 cpv. 1 OMSt), esaminano le richieste, giudicano l'opportunità dei provvedimenti previsti, decidono in merito alla domanda e stabiliscono nel singolo caso oneri e condizioni (art. 53 cpv. 2 OMSt). Giusta l'art. 109 cpv. 1 LAgr, per gravi motivi il Cantone può revocare il credito d'investimento; nei casi di rigore, invece della revoca può essere chiesto il pagamento degli interessi (art. 109 cpv. 2 LAgr). L'art. 59 cpv. 1 OMSt fornisce un elenco non esaustivo di gravi motivi che comportano la revoca dei crediti d'investimento (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2993/2007 del 23 aprile 2008 consid. 5; Yves Donzallaz, *Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé*, tomo I, Berna 2004, pag. 614 e 615); sono segnatamente motivi gravi: l'alienazione delle aziende e degli impianti acquistati o costruiti con i crediti di investimento (lett. a); l'edificazione o l'utilizzazione del suolo per scopi diversi dall'utilizzazione agricola (lett. b); la cessazione della gestione in proprio ai sensi dell'articolo 9 della legge federale del 4 ottobre 1991 sul diritto fondiario rurale (LDFR; RS 211.412.11), tranne in caso di affitto a un discendente (lett. c); l'utilizzazione duratura di importanti parti dell'azienda per scopi non agricoli (lett. d); l'inadempimento degli oneri e delle condizioni stabiliti nella decisione (lett. e); la rinuncia all'utilizzazione di impianti e oggetti ai sensi dell'articolo 107 capoverso

1 lettera b della LAgr (lett. f); la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione constatata dal Cantone (lett. g); il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza (lett. h); la concessione di un credito sulla base di indicazioni fallaci (lett. i).

E. 3.3

L'applicazione delle disposizioni della legislazione federale in materia di agricoltura delegate ai Cantoni e delle disposizioni cantonali compete al Consiglio di Stato (art. 35 cpv. 1 LA). Il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003 (RLA; RL 910.110) stabilisce che l'applicazione della legislazione federale e cantonale in materia agricola è affidata alla Sezione dell'agricoltura qualora determinate competenze non siano espressamente riservate ad altri organi (art. 1 RLA).

E. 4.1

Come accennato in narrativa, la ricorrente contesta anzitutto che la stalla non venga utilizzata: da una parte essa avrebbe adottato misure per consentire la detenzione di animali, facendo capo a sostituti e detenendo bestiame di terze persone, tra cui animali di proprietà della madre. D'altra parte rileva come il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC, oggetto di ricorso, non era cresciuto in giudicato al momento dell'emanazione della querelata decisione governativa, per cui l'azienda sarebbe tutt'ora attiva e deterrebbe animali. Sia la stalla sia il fondo in generale sarebbero inoltre correttamente gestiti e non vi sarebbe stato di abbandono o incuria; la Sezione dell'agricoltura non avrebbe d'altronde esperito alcun accertamento che permetta di attestare la pretesa inadeguatezza nella gestione e nella manutenzione. Il Consiglio di Stato inoltre avrebbe omesso di tenere in considerazione che dal 2013 è pendente una domanda di costruzione avente per oggetto delle migliorie strutturali e delle installazioni, nonché che le prescrizioni sulle strutture agricole avrebbero subito numerose modifiche negli anni. La risoluzione governativa sarebbe inoltre arbitraria in quanto fissa un termine per il ripristino della situazione conforme il cui rispetto non dipenderebbe dalla ricorrente ma dall'esito della procedura promossa contro il divieto di tenuta di animali da reddito. Pretende infine che il diritto alla revoca della prestazione sia ormai prescritto in quanto l'autorità di prime cure sarebbe venuta a conoscenza della facoltà di ordinare la revoca al più tardi il 26 gennaio 2018, per cui la pronuncia governativa del 6 febbraio 2019 sarebbe intervenuta oltre un anno dopo.

E. 4.2

In primo luogo, per quanto concerne l'utilizzo della stalla, va osservato che la ricorrente sostiene che nel 2017 e nel 2018 erano presenti in azienda bovini di terze persone, tra cui alcuni appartenenti a sua madre (cfr. doc. D, E e F allegati al ricorso), e di aver ricevuto i contributi d'estivazione per il 2018. Se ciò corrisponda al vero e di quanti capi di bestiame si trattasse (segnatamente se in oltre metà della stalla non fosse più detenuto bestiame, considerazioni applicabili alla restituzione dei contributi federali a causa di modifica della destinazione agricola dei manufatti ex art. 102 cpv. 1 e 2 LAgr, cfr. Suissemelio, Guide pour la restitution des aides financières agricoles, ed. 2014, pag. 10) non è dato di sapere in specie ritenuto che, da quanto risulta dagli atti, l'autorità di prime cure non ha esperito particolari accertamenti in proposito. Se è vero che vi sono degli indizi circa un utilizzo quantomeno limitato del manufatto in parola (ad esempio cfr. scritto del 28 ottobre 2017 in cui la ricorrente afferma di non avere più alcun ricavo dalla sua attività aziendale da più di

un anno), né lo scritto del 10 ottobre 2017 della Sezione dell'agricoltura, che si limita ad indicare un generico abbandono della gestione, né il verbale di sopralluogo del 22 maggio 2018 forniscono alcuna indicazione precisa sulla presenza o meno di animali nella stalla. Va poi rilevato che il divieto di tenuta di animali da reddito a tempo indeterminato ordinato dall'UVC nei confronti dell'insorgente era stato impugnato ed è diventato definitivo solo il 25 settembre 2019 (cfr. STF 2C_802/2019), vale a dire successivamente all'inoltro del presente ricorso, allorché il Tribunale federale ha deciso di confermarlo (cfr. STF 2C_802/2019). Motivo per cui è solo a partire da quest'ultima data che all'insorgente, e di riflesso alla sua azienda agricola in quanto ditta individuale, è vietata la detenzione di animali, di sua proprietà o di terzi. Nella misura in cui la decisione governativa fa riferimento a questo divieto per giustificare la propria decisione la stessa era dunque prematura. Dal suddetto divieto pronunciato dall'UVC non è possibile inoltre dedurre alcunché in merito all'utilizzo dell'edificio agricolo. Piuttosto va ritenuto che da settembre 2019 si è realizzato un caso di cessazione della gestione in proprio giusta l'art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt, ciò che potrà semmai configurare un nuovo motivo di revoca ma che, allo stadio attuale, non può giustificare la querelata decisione adottata dal Governo prima dell'accertamento necessario. Anche la situazione finanziaria dell'azienda, benché sia la stessa ricorrente a riferire di avere - per ragioni che non è necessario evocare - problemi di liquidità, non rappresenta di per sé un sufficiente motivo di revoca. L'art. 59 cpv. 1 lett. h OMSt prevede infatti quale grave motivo il mancato pagamento nonostante diffida di una quota d'ammortamento entro sei mesi dopo la scadenza; in concreto vi sono state delle richieste di posticipo delle scadenze riferite ai rimborsi annuali, non risulta per contro che vi sia stata alcuna ingiunzione di pagamento per arretrati.

E. 4.3

L'unico motivo di revoca valido resta pertanto la mancata tempestiva rimozione dell'incuria nell'obbligo di gestione e manutenzione del manufatto, con particolare riferimento alla stalla e alla relativa impiantistica. Ora, contrariamente a quanto pretende quest'ultima, non può sussistere alcun dubbio sul fatto che la stalla, con particolare riferimento al sistema di gestione dei reflui zootecnici, non sia stata mantenuta in modo adeguato, ciò che è stato constatato a più riprese non solo dalla Sezione dell'agricoltura, ma anche da altre autorità. Basti rilevare che già nel 2010 il Dipartimento del territorio aveva constatato che la fossa dei liquami (cisterna del colaticcio) era inutilizzata e inutilizzabile in quanto lo strato indurito presente sulla stessa non era stato asportato e la sua vuotatura non era stata assicurata e che il letame in eccedenza era stato accumulato sulle superfici restanti del mappale _____ senza alcuna copertura. La situazione non era mutata nel maggio 2016 quando sia la SPAAS sia l'UVC hanno rilevato che gli evacuatori del letame interni per la pulizia dei corridoi erano fuori uso, quello esterno era stato smantellato, le prefosse erano intasate e le relative pompe fuori uso, la fossa (cisterna del colaticcio) era intasata a causa di uno strato superiore del contenuto indurito e ricoperto di vegetazione e il miscelatore interno alla fossa era fuori uso, nonché vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (cfr. avviso cantonale n. _____ del 18 maggio 2016 dei Servizi generali, rapporto e decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC). La Sezione dell'agricoltura ha poi accertato in occasione del sopralluogo del 20 settembre 2017 che vi era abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica (cfr. lettera del 10 ottobre 2017), sebbene non risulti che sia stato nell'occasione steso un verbale di controllo più dettagliato. Infine tale situazione è stata nuovamente rilevata il 22 maggio 2018: benché l'ispezione sia avvenuta dall'esterno della proprietà a causa del rifiuto della ricorrente di permettere

l'accesso alla medesima (in spregio all'obbligo di cui all'art. 114 RLA), il verbale del sopralluogo ma soprattutto la documentazione fotografica a esso allegata attestano che anche in quell'occasione la fossa dei liquami era piena e che su di essa vi era una non indifferente vegetazione, ciò che permette di ritenere che da lungo tempo tale impianto non viene confacentemente mantenuto e, di riflesso, nemmeno utilizzato; poco importa che il suo contenuto non sia fuoriuscito, ciò che avrebbe comportato oltretutto un rischio di inquinamento per il suolo. Inoltre era presente un accumulo di letame nei pressi dell'uscita della stalla a nord. Irrilevante risulta il fatto che il verbale del sopralluogo non sia stato firmato; il documento è di tutta evidenza stato redatto da dei funzionari della Sezione dell'agricoltura, i cui nominativi sono menzionati in epigrafe. Esso è quindi stato inviato alla ricorrente con scritto del 4 giugno 2018, visto che essa si era rifiutata di presenziare al controllo. Ne discende pertanto che è senz'altro a giusto titolo il Consiglio di Stato ha rimproverato a RI 1 un'inadeguata gestione e manutenzione dell'edificio e della relativa impiantistica. Carenze, queste, che appaiono per il vero manifeste e che essa avrebbe dovuto sanare indipendentemente dall'esito del ricorso allora pendente contro il divieto di tenuta di animali da reddito o dal rilascio o no della licenza edilizia che aveva chiesto al Municipio di _____ nel 2013. Tutto questo permette oltretutto di concludere che laddove fa ordine all'insorgente di ripristinare l'uso agricolo conforme del fondo gestito dalla sua azienda agricola, la decisione impugnata va confermata.

E. 5

Appurata dunque l'esistenza di almeno un motivo di revoca del finanziamento federale concesso alla ricorrente, rispettivamente in caso di rigore, di richiesta di pagamento degli interessi sull'importo del credito elargito, resta da verificare se, come sostenuto da quest'ultima, il relativo diritto si sia prescritto prima che il Consiglio di Stato adottasse la decisione qui impugnata.

E. 5.1

La legge federale sugli aiuti finanziari e le indennità del 5 ottobre 1990 (LSu; RS 616.1) si applica a tutti gli aiuti finanziari e indennità previsti nel diritto federale (art. 2 cpv. 1 LSu), tra cui quelli concessi in virtù della LAgr (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.1 e 4.3). Il terzo capitolo di questa normativa è applicabile salvo disposizioni contrarie di altre leggi federali o di altri decreti federali di obbligatorietà generale (art. 2 cpv. 2 LSu). L'art. 3 cpv. 1 LSu prevede che gli aiuti finanziari sono vantaggi pecuniari, concessi a beneficiari estranei all'amministrazione federale, per assicurare o promuovere l'adempimento di un compito scelto dal beneficiario; sono considerati in particolare vantaggi pecuniari, tra altri, le condizioni preferenziali per mutui. Considerato che il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che gli art. 32 e 33 LSu sono applicabili ai contributi concessi giusta gli art. 93 e segg. LAgr (STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3), risulta dalle disposizioni sopracitate che lo stesso deve valere per i crediti agricoli di investimento giusta gli art. 105 e segg. LAgr.

E. 5.2

Giusta l'art. 32 cpv. 2 LSu, nella sua versione in vigore prima del 1° gennaio 2020, il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescriveva in un anno dal giorno in cui l'autorità di decisione o l'autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita. A tenore dell'art. 33 LSu la prescrizione è interrotta da qualsiasi diffida scritta di pagamento ed è sospesa fintanto che il debitore non può essere

escusso in Svizzera. Come per gli art. 60 o 67 del codice delle obbligazioni del 30 marzo 1911 (CO; RS 220), cui l'art. 32 cpv. 2 LSu si ispira (FF 1987 I 344), l'inizio del termine di prescrizione presuppone che il creditore conosca con certezza la sua pretesa, quanto all'esistenza e all'estensione della stessa, di modo ch'egli possa farla valere con successo. Non è sufficiente che il creditore avrebbe potuto avere conoscenza della pretesa dando prova dell'attenzione richiesta dalle circostanze. Considerata la brevità del termine di prescrizione, non può essere ammesso troppo facilmente che al creditore fossero sufficientemente noti gli elementi determinanti per potere fare valere la sua pretesa. D'altra parte, non ogni singola incertezza esistente su taluni elementi della pretesa consente di far differire l'inizio della decorrenza del termine di prescrizione (STF 2C_792/2018 del 23 aprile 2019 consid. 8.1, 2C_88/2012 del 28 agosto 2012 consid. 4.3.1, 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.3 e riferimenti).

E. 5.3

Tornando al caso in esame, le carenze gestionali e di manutenzione della stalla della ricorrente e della relativa impiantistica erano già state constatate a svariate riprese da più autorità in passato. Il Dipartimento del territorio aveva rilevato il non funzionamento della cisterna del colaticcio e la presenza di accumuli di letame già nel 2010 (allegato 2 alla duplica). Nel 2016 la SPAAS aveva appurato che il suddetto manufatto era colmo e presentava uno strato superiore indurito e con della vegetazione e che vi erano mucchi di letame sparsi sul terreno adiacente alla stalla (avviso cantonale n. _____ del 18 maggio 2016); anche la decisione del 6 giugno 2016 dell'UVC indica (punto 5 lett. b) la necessità di ripristinare il funzionamento degli impianti per l'evacuazione dei liquami e del letame. Per quanto attiene alla Sezione dell'agricoltura, questa aveva eseguito un sopralluogo il 20 settembre 2017 a seguito del quale aveva segnalato alla mutuataria l'abbandono della gestione del fondo, dell'utilizzo dell'edificio e dell'impiantistica. La medesima situazione è poi stata constatata dalla medesima autorità anche in occasione dell'ulteriore sopralluogo avvenuto il 22 maggio 2018 allorquando è stato accertato che la cisterna del colaticcio era ancora piena ed era coperta da uno strato non propriamente irrilevante di vegetazione (cfr. documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo) che vi era cresciuta sopra. Benché non sia chiaro quando di preciso la Sezione dell'agricoltura ha avuto conoscenza degli accertamenti esperiti da altre autorità, si deve ammettere che, nell'ipotesi a lei più favorevole, già al 20 settembre 2017 essa era a completa conoscenza del grave stato di incuria in cui si trovava il sistema di smaltimento dei liquami e del letame. Come detto l'autorità di prime cure non ha fornito indicazioni più precise su quanto rilevato in quell'occasione. Tuttavia lo scritto del 10 ottobre 2017, con cui essa ha impartito alla ricorrente un termine per il ripristino della situazione, dimostra chiaramente che perlomeno a quel momento era perfettamente consapevole della situazione, ragione per la quale è al più tardi a quel momento che è iniziato a decorrere il termine di prescrizione annuale di cui all'art. 32 cpv. 2 LSu. Non per nulla con scritti del 17 novembre 2017 e 26 gennaio 2018 l'UFGA aveva reso attenta la Sezione dell'agricoltura che se l'insorgente non avesse ripristinato un'adeguata gestione degli edifici sussidiati, riferendosi anche alla manutenzione della struttura (cfr. in particolare scritto del 26 gennaio 2018), gli aiuti agli investimenti andavano revocati, ciò che avrebbe evitato la prescrizione del diritto alla restituzione. Revoca che però ha avuto luogo soltanto il 6 febbraio 2019, quando il Consiglio di Stato, facendo uso della facoltà di cui all'art. 109 LAgr, ha proceduto in tal senso. Sennonché, a quel momento il termine di prescrizione relativa di un anno sancito dall'art. 32 cpv. 2 LSu era già ampiamente scaduto. Oltretutto dalle tavole processuali non

emerge nessun atto interruttivo della prescrizione da parte dello Stato. I vari scritti trasmessi nel corso del tempo dalla Sezione dell'agricoltura alla ricorrente non possono essere considerati infatti come diffide di pagamento ex art. 33 LSu, poiché non contengono alcun ordine in tal senso né una quantificazione dell'importo da restituire (cfr. STF 2A.553/2002 del 22 agosto 2003 consid. 4.7). Posto che già per questo motivo su questo punto il giudizio non può essere confermato, non è necessario entrare nel merito delle altre censure sollevate con il ricorso.

E. 6

Da ultimo occorre comunque ancora rilevare che, come precedentemente esposto, dal 25 settembre 2019 RI 1 non può più detenere animali, di sua proprietà o di terze persone, e che essa, a causa di difficoltà economiche, è in ritardo con il pagamento degli ammortamenti del credito. Nulla impedisce pertanto al Governo cantonale di valutare la possibilità di una nuova revoca per cessazione della gestione in proprio (art. 59 cpv. 1 lett. c OMSt) o per mancato pagamento delle quote d'ammortamento nonostante diffida (art. 59 cpv. 1 lett. h OMSt), qualora naturalmente ne ricorrano tutte le condizioni.

E. 7.1

Visto quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto nel senso che sono annullati i punti n. 2 e 3 del dispositivo della decisione impugnata con i quali viene chiesto all'insorgente il pagamento degli interessi che maturano annualmente sul credito agricolo di investimento elargitole e vengono fissati i relativi termini di versamento. Per il resto la stessa è invece confermata.

E. 7.2

La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente proporzionalmente al suo grado di soccombenza (art. 47 cpv. 6 LPAm). Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà all'insorgente, assistita da un avvocato, un' indennità ridotta a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è parzialmente accolto . Di conseguenza la decisione del 6 febbraio 2019 del Consiglio di Stato è annullata limitatamente ai punti n. 2 e 3 del suo dispositivo, per il resto è confermata. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 400.- sono poste a carico della ricorrente alla quale viene restituito l'importo di fr. 400.- versato in eccesso a titolo di anticipo spese. 3. Lo Stato del Cantone Ticino verserà alla ricorrente complessivi fr. 500.- a titolo di ripetibili. 4. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 5. Intimazione a: . Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente La
vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.